

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1174 DELLA COMMISSIONE****del 9 luglio 2019****che istituisce massimali di bilancio per il 2019 applicabili ad alcuni regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 22, paragrafo 1, l'articolo 36, paragrafo 4, l'articolo 42, paragrafo 2, l'articolo 47, paragrafo 3, l'articolo 49, paragrafo 2, l'articolo 51, paragrafo 4, e l'articolo 53, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Per ciascuno Stato membro che attua il regime di pagamento di base di cui al titolo III, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il massimale nazionale annuo di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del suddetto regolamento per il 2019 deve essere fissato dalla Commissione deducendo dal massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II i massimali fissati a norma degli articoli 42, 47, 49, 51 e 53 di detto regolamento. In conformità dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, occorre tener conto degli eventuali aumenti applicati dagli Stati membri ai sensi di tale disposizione.
- (2) Per ciascuno Stato membro che attua il regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo III, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il massimale nazionale annuo di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del suddetto regolamento per il 2019 deve essere fissato dalla Commissione deducendo dal massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II i massimali fissati a norma degli articoli 42, 47, 49, 51 e 53 di detto regolamento. Ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, al momento di fissare il massimale nazionale annuo per il regime di pagamento unico per superficie, la Commissione tiene conto di qualsiasi aumento applicato dagli Stati membri conformemente a tale disposizione.
- (3) Per ciascuno Stato membro che concede il pagamento ridistributivo di cui al titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il massimale nazionale annuo di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del suddetto regolamento per il 2019 deve essere fissato dalla Commissione in base alla percentuale comunicata dallo Stato membro a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, di detto regolamento.
- (4) In merito al pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, i massimali nazionali annui di cui all'articolo 47, paragrafo 3, del suddetto regolamento per il 2019 devono essere calcolati conformemente alle disposizioni dell'articolo 47, paragrafo 1, di detto regolamento e ammontano al 30 % del massimale nazionale dello Stato membro interessato come stabilito nell'allegato II del medesimo regolamento.
- (5) Per gli Stati membri che concedono il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali di cui al titolo III, capo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, i massimali nazionali annui di cui all'articolo 49, paragrafo 2, del suddetto regolamento per il 2019 devono essere fissati dalla Commissione in base alla percentuale comunicata dagli Stati membri interessati a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, del medesimo regolamento.
- (6) In merito al pagamento per i giovani agricoltori di cui al titolo III, capo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013, i massimali nazionali annui di cui all'articolo 51, paragrafo 4, del suddetto regolamento per il 2019 devono essere fissati dalla Commissione in base alla percentuale comunicata dagli Stati membri a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, di detto regolamento e non possono superare il 2 % del massimale annuo fissato nell'allegato II.

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 608.

- (7) Se l'importo totale del pagamento per i giovani agricoltori chiesto per il 2019 in uno Stato membro supera il massimale fissato a norma dell'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 per quello Stato membro, lo Stato membro deve finanziare la differenza conformemente all'articolo 51, paragrafo 2, del suddetto regolamento nel rispetto dell'importo massimo stabilito all'articolo 51, paragrafo 1, del medesimo regolamento. A fini di chiarezza, è opportuno fissare tale importo massimo per ciascuno Stato membro.
- (8) Per ciascuno Stato membro che concede il sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 nel 2019, la Commissione deve fissare i massimali nazionali annui di cui all'articolo 53, paragrafo 7, del suddetto regolamento per il 2019 in base alla percentuale comunicata dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 54, paragrafo 1, del medesimo regolamento.
- (9) Per quanto riguarda il 2019, l'attuazione dei regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 è iniziata il 1º gennaio 2019. Per motivi di coerenza tra l'applicabilità del suddetto regolamento nell'anno di domanda 2019 e l'applicabilità dei massimali di bilancio corrispondenti, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla medesima data.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. I massimali nazionali annui per il 2019 per il regime di pagamento di base di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto I dell'allegato del presente regolamento.
2. I massimali nazionali annui per il 2019 per il regime di pagamento unico per superficie di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto II dell'allegato del presente regolamento.
3. I massimali nazionali annui per il 2019 per il pagamento ridistributivo di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto III dell'allegato del presente regolamento.
4. I massimali nazionali annui per il 2019 per il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'articolo 47, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto IV dell'allegato del presente regolamento.
5. I massimali nazionali annui per il 2019 per il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali di cui all'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto V dell'allegato.
6. I massimali nazionali annui per il 2019 per il pagamento per i giovani agricoltori di cui all'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto VI dell'allegato del presente regolamento.
7. Gli importi massimi per il 2019 per il pagamento per i giovani agricoltori di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto VII dell'allegato del presente regolamento.
8. I massimali nazionali annui per il 2019 per il sostegno accoppiato facoltativo di cui all'articolo 53, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto VIII dell'allegato del presente regolamento.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2019

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

---

## ALLEGATO

I. Massimali nazionali annui per il regime di pagamento di base di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013

(in migliaia di EUR)

Anno civile	2019
Belgio	211 289
Danimarca	531 810
Germania	2 988 165
Irlanda	825 611
Grecia	1 091 170
Spagna	2 845 377
Francia	3 025 958
Croazia	143 257
Italia	2 155 184
Lussemburgo	22 741
Malta	650
Paesi Bassi	466 930
Austria	470 383
Portogallo	279 562
Slovenia	75 223
Finlandia	262 840
Svezia	403 066
Regno Unito	2 092 657

II. Massimali nazionali annui per il regime di pagamento unico per superficie di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013

(in migliaia di EUR)

Anno civile	2019
Bulgaria	378 884
Repubblica ceca	472 211
Estonia	93 655
Cipro	29 672
Lettonia	148 482
Lituania	187 426
Ungheria	733 206
Polonia	1 576 884
Romania	987 609
Slovacchia	253 038

III. Massimali nazionali annui per il pagamento ridistributivo di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013

(in migliaia di EUR)

Anno civile	2019
Belgio	46 100
Bulgaria	55 900
Germania	335 480
Francia	687 718
Croazia	31 765
Lituania	72 552
Polonia	298 036
Portogallo	23 050
Romania	101 799
Regno Unito	81 479

IV. Massimali nazionali annui per il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'articolo 47, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013

(in migliaia di EUR)

Anno civile	2019
Belgio	144 557
Bulgaria	238 888
Repubblica ceca	258 509
Danimarca	245 627
Germania	1 437 770
Estonia	43 190
Irlanda	363 320
Grecia	550 385
Spagna	1 468 030
Francia	2 063 154
Croazia	95 294
Italia	1 111 301
Cipro	14 593
Lettonia	84 046
Lituania	145 104
Lussemburgo	10 030
Ungheria	402 860
Malta	1 573

(in migliaia di EUR)

Anno civile	2019
Paesi Bassi	201 261
Austria	207 521
Polonia	1 035 154
Portogallo	179 807
Romania	570 959
Slovenia	40 283
Slovacchia	135 498
Finlandia	157 389
Svezia	209 930
Regno Unito	961 573

V. Massimali nazionali annui per il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali di cui all'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013

(in migliaia di EUR)

Anno civile	2019
Danimarca	2 857
Slovenia	2 122

VI. Massimali nazionali annui per il pagamento per i giovani agricoltori di cui all'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013

(in migliaia di EUR)

Anno civile	2019
Belgio	9 095
Bulgaria	3 176
Repubblica ceca	1 723
Danimarca	14 328
Germania	47 926
Estonia	979
Irlanda	24 221
Grecia	36 692
Spagna	97 869
Francia	68 772
Croazia	6 353
Italia	37 043
Cipro	657

(in migliaia di EUR)

Anno civile	2019
Lettonia	5 603
Lituania	6 046
Lussemburgo	501
Ungheria	5 371
Malta	21
Paesi Bassi	13 417
Austria	13 835
Polonia	34 505
Portogallo	11 987
Romania	23 752
Slovenia	2 014
Slovacchia	1 706
Finlandia	5 246
Svezia	10 497
Regno Unito	16 405

VII. Importi massimi per il pagamento per i giovani agricoltori di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013

(in migliaia di EUR)

Anno civile	2019
Belgio	9 637
Bulgaria	15 926
Repubblica ceca	17 234
Danimarca	16 375
Germania	95 851
Estonia	2 879
Irlanda	24 221
Grecia	36 692
Spagna	97 869
Francia	137 544
Croazia	6 353
Italia	74 087
Cipro	973

(in migliaia di EUR)

Anno civile	2019
Lettonia	5 603
Lituania	9 674
Lussemburgo	669
Ungheria	26 857
Malta	105
Paesi Bassi	13 417
Austria	13 835
Polonia	69 010
Portogallo	11 987
Romania	38 064
Slovenia	2 686
Slovacchia	9 033
Finlandia	10 493
Svezia	13 995
Regno Unito	64 105

VIII. Massimali nazionali annui per il sostegno accoppiato facoltativo di cui all'articolo 53, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013

(in migliaia di EUR)

Anno civile	2019
Belgio	80 935
Bulgaria	119 444
Repubblica ceca	129 255
Danimarca	24 135
Estonia	6 142
Irlanda	3 000
Grecia	182 056
Spagna	584 919
Francia	1 031 577
Croazia	47 647
Italia	478 600
Cipro	3 891
Lettonia	42 023

(in migliaia di EUR)

Anno civile	2019
Lituania	72 552
Lussemburgo	160
Ungheria	201 430
Malta	3 000
Paesi Bassi	3 350
Austria	14 526
Polonia	505 933
Portogallo	117 535
Romania	259 043
Slovenia	17 456
Slovacchia	67 740
Finlandia	102 828
Svezia	90 970
Regno Unito	53 129